

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4264 di Venerdì 22 giugno 2018

Sulle posizioni di garanzia del committente e del responsabile dei lavori

Una sentenza della Corte di Cassazione annulla con rinvio una sentenza che aveva condannato un committente e si sofferma sulle posizioni di garanzia del responsabile dei lavori e del committente.

Roma, 22 Giu ? Più volte le sentenze della Corte di Cassazione sono intervenute in questi anni sulle responsabilità e sulla posizione di garanzia dei **committenti di lavori edili** e dei **responsabili dei lavori**. Ad esempio sulle responsabilità del committente nel caso che non designi un responsabile dei lavori (Sentenza n. 51190 del 30 dicembre 2015), sulla posizione di garanzia del committente (Sentenza 15 dicembre 2017, n. 56106 e Sentenza n. 55180 del 29 dicembre 2016) e/o del responsabile dei lavori (Sentenza n 49462 del 31/12/2003). O anche su singoli obblighi, come quello del committente edile di richiamare l'appaltatore al rispetto delle norme (Sentenza n. 50967 del 08 novembre 2017) e sui limiti delle responsabilità (Sentenza n. 44131 del 2 novembre 2015).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[SW0016] ?#>

La sentenza n. 14359 del 28 marzo 2018 e i motivi del ricorso

Un'altra recente sentenza della Corte di Cassazione ad affrontare questi temi è la **Sentenza 28 marzo 2018, n. 14359**, una sentenza che in relazione al crollo di una paratia in costruzione ribadisce gli orientamenti giurisprudenziali sulle posizioni di garanzia del responsabile dei lavori e del committente e annulla con rinvio una sentenza che aveva condannato il committente.

Nella sua pronuncia la Cassazione segnala che con sentenza del 16 maggio 2016, la Corte d'appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, *"ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena aveva dichiarato F.P. responsabile del delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen. per aver cagionato per colpa, in cooperazione con altri, il crollo di una paratia in costruzione, il cui appalto era stato commissionato da una società di cui egli era legale rappresentante"*.

E contro tale sentenza è stato proposto **ricorso per cassazione** con **quattro motivi**:

- con il **primo motivo** *"si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. Ci si duole, in particolare, del fatto che la Corte territoriale abbia riconosciuto in capo al ricorrente una posizione di garanzia rispetto all'omissione delle cautele specificamente contestategli in imputazione, benché queste non gravassero sul committente delle opere, ma soltanto sul direttore dei lavori e sull'appaltatore. Nei confronti del committente mancherebbero invece sia l'obbligo che il potere giuridico di impedire*

l'evento, difettandone la fonte, legale o contrattuale, e non potendo al proposito richiamarsi - come invece fatto dal giudice d'appello - le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio";

- con un **secondo motivo**, connesso al primo, si deduce "il vizio di mancanza di motivazione con riferimento all'attribuzione all'imputato di responsabilità e obblighi di vigilanza sull'operato altrui, senza appunto individuarne la fonte";
- con un **terzo motivo** si deduce "contraddittorietà della motivazione in ordine all'asserito nesso di causalità tra la condotta omissiva che il ricorrente avrebbe tenuto ed il crollo dell'opera in costruzione";
- con un **quarto motivo** si deduce "vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen. per essere stato confermato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado nonostante la responsabilità sia stata da ultimo ritenuta sul mero ruolo di committente piuttosto che in base a quello - in precedenza erroneamente ritenuto dai giudici di merito - di direttore dei lavori o appaltatore".

Le indicazioni della Corte di Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione i primi due motivi di ricorso sono fondati.

Nell'esaminare il primo motivo d'appello, "**la sentenza impugnata appare innanzitutto contraddittoria** - e comunque non fa corretta applicazione della legge penale - laddove svaluta la necessità di individuare una posizione di garanzia osservando dapprima che il delitto contestato è un reato comune di danno e che al F. è stato contestato di aver colposamente cooperato con altri a cagionare il disastro, affermando poi che sarebbe comunque ravvisabile nei suoi confronti un'omissione di vigilanza". E essendo il delitto di cui al combinato disposto degli artt. 434 e 449 cod. pen. un reato commissivo ed essendo state addebitate al ricorrente soltanto condotte omissive, "la sua responsabilità penale è necessariamente ancorata all'applicazione del principio di cui all'art. 40, secondo comma, cod. pen. e - come correttamente si osserva in ricorso - occorre quindi individuare la posizione di garanzia che avrebbe fondato il suo obbligo giuridico di impedire il crollo".

La motivazione della sentenza riconosce "afferma che al committente dei lavori di costruzione di un'opera 'incombe l'obbligo di vigilare sull'osservanza, da parte dell'esecutore dei lavori, della normativa edilizia, in particolare quella deputata ad assicurare la sicurezza dei lavoratori e della pubblica incolumità'".

Ora ? continua la Cassazione ? che il **committente rivesta una posizione di garanzia** rispetto all'osservanza della normativa edilizia da parte dell'esecutore dei lavori è affermazione certamente esatta, "rinvenendo la propria fonte nel disposto di cui all'art. 29, comma 1, **d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380**". Tuttavia detta norma "fonda la responsabilità primariamente per gli illeciti amministrativi e penali previsti dal testo unico in materia edilizia rispetto alla conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, al permesso di costruire ed alle prescrizioni relative alle modalità esecutive nel medesimo contenute. Salvo che quest'ultimo preveda un obbligo di tutela della pubblica incolumità e dei lavoratori addetti alla realizzazione dell'opera - profilo rispetto al quale la sentenza impugnata è però del tutto silente - la disposizione non può dunque essere utilizzata per fondare una posizione di garanzia rispetto alla protezione dei suddetti beni. La fonte di tale obbligo, poi, non può essere individuata - quantomeno nei generici termini indicati - nelle ulteriori prospettazioni che la sentenza impugnata descrive con riguardo al contratto d'appalto ed alla veste di proprietario del bene".

Rimandando alla lettura integrale della pronuncia della Cassazione che si sofferma sui vari profili evocati nella sentenza d'appello, segnaliamo che la Suprema Corte indica che tutti i profili evocati nella sentenza impugnata "**non valgono a sorreggere la conclusione circa l'individuazione in capo al committente F. di quella posizione di garanzia che l'avrebbe obbligato ad intervenire per evitare il crollo della paratia in costruzione**".

E dunque s'impone "l'annullamento con rinvio della sentenza affinché il giudice d'appello approfondisca - in fatto, prima ancora che in diritto - i presupposti, soltanto genericamente indicati, che potrebbero fondare la responsabilità per omissione del committente F. per il disastro colposo al medesimo ascritto. Ciò che dovrà in particolare essere fatto, stando a quanto

precisato in sentenza, con riguardo: ad eventuali prescrizioni concernenti la sicurezza contenute nel permesso di costruire e pertanto dirette anche al committente ai sensi dell'art. 29, primo comma, d.P.R. 380 del 2001; ad eventuali poteri - e conseguenti obblighi e responsabilità - circa l'esecuzione delle opere che il committente abbia riservato a sé nel contratto di appalto; agli ulteriori profili di responsabilità circa l'incolumità dei lavoratori e dei terzi gravanti sul committente ai sensi di legge. Con particolare riguardo a quest'ultimo profilo - come si è visto, soltanto genericamente evocato nella sentenza impugnata, ma in alcun modo approfondito - **occorrerà valutare i profili di responsabilità che gravano sul committente alla luce della normativa di sicurezza ed igiene sul lavoro vigente all'epoca dei fatti con riguardo ai cantieri allestiti per lo svolgimento di lavori edili o di ingegneria civile**, compendiata nel d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (attuativo della c.d. "direttiva cantieri"), abrogato dall'art. 304, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che tuttavia sostanzialmente ne riproduce le disposizioni".

Responsabile dei lavori e committente

In particolare ? continua la Cassazione - occorrerà:

- "verificare se nel cantiere de quo fosse stato o meno nominato un responsabile dei lavori che, a norma dell'art. 6, d.lgs. 494 del 1996, avrebbe, quantomeno in parte, esonerato il committente da responsabilità;
- verificare se si trattava di uno di quei cantieri (ad es. perché comportavano i rischi di cui all'allegato II) che a norma del precedente art. 3, comma 3, imponevano la nomina del coordinatore per la progettazione, e, in caso affermativo, se l'imputato (che a quanto si ricava dalle precedenti sentenze, probabilmente aveva i titoli di cui al successivo art. 10, essendo ingegnere), lo aveva nominato o rivestiva lui stesso quel ruolo come quello di coordinatore per l'esecuzione dei lavori a norma dell'art. 3, comma 5, con le conseguenti responsabilità di cui all'art. 5 d.lgs. 494 del 1996, da cui potrebbe ricavarci una posizione di garanzia come quella riconosciuta nella sentenza impugnata".

Ed è proprio con riguardo a tale disciplina che la giurisprudenza riconosce la possibilità di "configurare in capo al committente obblighi di protezione, essendosi affermato che: **al committente ed al responsabile dei lavori è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertare che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia** (Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015, Zambelli, Rv. 263014); **il committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza** (Sez. 4, n. 37738 del 28/05/2013, Gandolla e aa., Rv. 256635)".

Le conclusioni della Corte di Cassazione

È poi fondato, secondo la Cassazione, anche il terzo motivo di ricorso.

Infatti la sentenza impugnata rileva come, "nel disporre il precedente annullamento con rinvio, la Corte di cassazione avesse ritenuto fondato anche l'ulteriore motivo di ricorso per cassazione con cui si lamentava non essere stato valutato se gli errori di progettazione commessi dal redattore del progetto strutturale C. fossero stati da soli determinanti a causare il crollo e se ciò potesse essere incompatibile con l'affermazione di penale responsabilità del F. . Anche quel punto, dunque, avrebbe dovuto formare oggetto di nuovo esame da parte del giudice del rinvio, ciò che invece non è avvenuto, essendo dunque al proposito ravvisabile la totale carenza di motivazione".

E, in definitiva, "restando assorbito l'ultimo motivo di ricorso, la **sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame sui punti indicati**".

Tiziano Menduto

Scarica la sentenza da cui è tratto l'articolo:

[Corte di Cassazione Penale Sez. III ? Sentenza 28 marzo 2018, n. 14359 - Crollo di una paratia in costruzione. Posizioni di garanzia del responsabile dei lavori e del committente](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it